

SEZIONE SESTA

3

**DISPOSIZIONI PER LA TUTELA
DELLA RISERVATEZZA**

DTR/2006

NOTA

La presente normativa, predisposta dalla CR per incarico della Tavola valdese, è stata da questa presentata al Sinodo che l'ha approvata con l'atto 114/SI/2006.

Essa viene indicata con la sigla DTR/2006.

Preambolo

La riservatezza delinea una dimensione di intimità e segretezza della persona che deve essere protetta da intrusioni esterne. Essa può essere aperta dall'interno e ciò avviene continuamente nella libera testimonianza dei singoli. Ma non può essere forzata dall'esterno senza compromettere i diritti di libertà religiosa e di coscienza la cui rivendicazione per tutti gli esseri umani è per i credenti parte integrante del comandamento dell'amore.

La sensibilità nei confronti della tutela della riservatezza si è acuita nella chiesa con l'emanazione di disposizioni in merito emanate nella società civile.

La riservatezza delinea altresì un aspetto particolare della vita della chiesa. Essa ha per compito la predicazione pubblica e aperta dell'Evangelo. Di tale pubblicità fa parte anche la trasparenza del proprio operato per assicurare la quale sono predisposti a tutti i livelli appositi organi di controllo. Ma la chiesa ha anche il diritto alla riservatezza che garantisce il proprio ordinato funzionamento e assicura che il proprio sistema di comunicazioni riservate non travalichi l'ambito esclusivamente ecclesiastico per esse previsto.

La sensibilità nei confronti della propria auto-tutela si è acuita nella chiesa con lo sviluppo della comunicazione informatica che tende ad annullare il confine tra pubblico e privato.

L'ordinamento valdese contiene alcune norme, come per esempio la regolamentazione circa la registrazione delle persone, che hanno attinenza con la tutela della riservatezza.

Ad integrazione di quanto già contenuto nell'ordinamento valdese, la chiesa stabilisce una normativa generale sulla tutela della riservatezza delle persone e sulla propria auto-tutela nelle disposizioni di cui agli articoli seguenti. A tali disposizioni sono chiamati a conformarsi chiese locali, organi, enti, associazioni e singole persone che hanno parte nella chiesa.

Nell'enunciare le disposizioni seguenti la chiesa non intende rinunciare alla comunione fraterna, ma al contrario porle al servizio della fraternità che costituisce una dimensione fondamentale della propria esistenza.

Art. 1 - (*finalità*)

Le presenti disposizioni, che attengono sia alle persone che hanno parte nella chiesa, sia all'esercizio dei ministeri e all'operato svolto nelle diverse forme in cui si esplica la vita ecclesiastica, sono dirette a tutelare il diritto di ognuno al rispetto della propria persona nelle sue varie espressioni e manifestazioni.

Ognuno deve pertanto impegnarsi affinché tutte le acquisizioni, conservazioni e utilizzazioni dei dati peculiari relativi a soggetti singoli o in qualunque modo aggregati si svolgano nell'osservanza dei principi fondamentali di riservatezza, decoro e dignità.

Art. 2 - (*modalità attuative*)

Il perseguimento del fine indicato e la conseguente tutela vengono ricercate mediante la disposizione di una serie di adempimenti a cui deve sottostare ogni operazione che riguardi la raccolta, la gestione, la comunicazione, la cancellazione di qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione.

Art. 3 - (*ambito di applicazione*)

Le presenti norme, stabilite per regolare la tutela della riservatezza, fanno parte dell'ordinamento valdese che delimita l'ambito e le finalità di natura ecclesiastica entro cui esse trovano applicazione.

L'utilizzo dei dati personali e delle relative informazioni, al di fuori di finalità ed attività esclusivamente ecclesiastiche, sottostà alla legislazione civile in materia.

Art. 4 - (*consenso*)

Per il trattamento dei dati personali non è richiesto il consenso esplicito di coloro che hanno parte nella chiesa, essendo tale consenso presupposto nella loro partecipazione.

Il consenso esplicito deve invece essere richiesto, da parte di coloro che si trovano a svolgere operazioni concernenti il trattamento di dati personali, a quanti entrano in contatto occasionale con la chiesa nelle sue diverse espressioni, culturali, educative, assistenziali, culturali, artistiche.

Art. 5 - (*collettori di dati*)

Le informazioni di natura personale, fornite nell'ambito ecclesastico sono riportate e custodite in registri, archivi, elenchi, schedari, bollettini, verbali e atti, all'occorrenza anche mediante supporti informatici.

Tali collettori di dati costituiscono gli strumenti ordinari di raccolta e gestione delle notizie utili per l'espletamento delle attività della chiesa.

Art. 6 - (*responsabile*)

La redazione, gestione e vigilanza, dei dati contenuti nei supporti cartacei o informatici, indicati nel precedente articolo, sono posti sotto la responsabilità del soggetto chiamato a risponderne ai sensi dell'ordinamento valdese.

Tali supporti saranno pertanto tenuti a cura del soggetto come sopra individuato in ambiente che garantisca, per quanto possibile, la riservatezza, l'inviolabilità e la loro esclusiva disponibilità in capo a chi ne è custode.

Art. 7 - (*rispetto del dovere di segretezza*)

I soggetti che, anche in dipendenza dei propri compiti e incarichi ecclesiastici, vengono a conoscenza di informazioni personali riportate o meno nei documenti cartacei o informatici di cui alle precedenti disposizioni, sono tenuti al rispetto dei principi di riservatezza, decoro e dignità; questo pure dopo la cessazione dagli incarichi in precedenza svolti.

Art. 8 - (*utilizzo, trasferimento, divulgazione delle informazioni*)

I dati personali, contenuti nei supporti di cui alle precedenti disposizioni, possono essere riportati o trasferiti in collettori diversi, nel rispetto delle stesse garanzie di riservatezza.

Ognuno ha diritto di chiedere ed ottenere certificati, estratti, attestati o copie dei documenti contenenti dati che lo concernono direttamente e in via esclusiva, fatto salvo quanto disposto all'articolo precedente.

Parimenti, l'interessato ha diritto di domandare, al soggetto responsabile della custodia degli stessi, la cancellazione dei propri dati personali dai supporti cartacei o informatici tenuti nell'ambito dell'attività ecclesiastica in corso, dovendo le residuali informazioni rimanere inserite solo nei documenti archiviati.

Art. 9 - (*documenti ecclesiastici*)

Nell'espletamento della propria attività la chiesa si avvale di testi emanati dalle assemblee e dai loro esecutivi, dei relativi strumenti di cui essi si dotano (verbali, atti, relazioni di commissioni d'esame, relazioni finanziarie, relazioni di commissioni ad referendum o consultive), dei testi predisposti da chiunque eserciti un ministero nella chiesa (circolari, notiziari, lettere, avvisi), nonché di quelli prodotti dagli organi degli istituti ed opere nell'ambito dell'ordinamento valdese.

Tali testi, prodotti in forma cartacea o su supporto informatico, costituiscono documenti ecclesiastici il cui utilizzo sottostà alla disciplina della riservatezza.

Art. 10 - (*carattere pubblico o riservato*)

E' da considerare pubblico, e perciò riproducibile e diffondibile, quel documento ecclesiastico che sia diretto a destinatari indifferenziati o di cui l'organo responsabile del documento stesso abbia autorizzato l'inserimento su un supporto accessibile da parte di chiunque (giornali, siti web, cassette, DVD, ecc.).

Ogni altro documento ecclesiastico è da considerarsi riservato e pertanto non riproducibile e diffondibile al di fuori dell'ambito per il quale è stato prodotto.

Art. 11 - (*riparazione del danno*)

Condotte improprie, in contrasto con quanto disposto con i precedenti articoli, non potranno essere ritenute conformi all'ordinamento valdese e, pertanto, il responsabile sarà tenuto a risponderne, anche per i danni eventualmente arrecati a terzi, secondo la normativa vigente nella società civile.